



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 30/11**  
Lussemburgo, 5 aprile 2011

Sentenza nella causa C-119/09  
Société fiduciaire nationale d'expertise comptable / Ministre du Budget, des  
Comptes publics et de la Fonction publique

---

**Una normativa nazionale non può vietare completamente ai dottori commercialisti/esperti contabili di effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage»)**

*Un siffatto divieto, precluso dalla direttiva «servizi», costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri*

La direttiva «servizi»<sup>1</sup> è intesa a realizzare un mercato dei servizi, libero e concorrenziale, per promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea. A tal fine, essa prevede l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri, quali i divieti assoluti di qualsiasi forma di comunicazione commerciale per le professioni regolamentate<sup>2</sup> che consenta di promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di un'impresa. La direttiva mira inoltre alla salvaguardia degli interessi dei consumatori migliorando la qualità dei servizi delle professioni regolamentate nel mercato interno.

Il codice francese di deontologia della professione di dottore commercialista/esperto contabile vieta a coloro che esercitano tale professione di effettuare qualsiasi atto di «démarchage», vale a dire qualsiasi presa di contatto con un terzo che non l'abbia richiesto, al fine di proporgli i propri servizi. La loro partecipazione a dibattiti, seminari o altre manifestazioni universitarie o scientifiche è autorizzata nei limiti in cui essi non compiano, in tale occasione, atti equiparabili a un «démarchage».

La Société fiduciaire ha adito il Conseil d'Etat (Francia) al fine di annullare tale normativa, ritenendo che il divieto ivi sancito fosse contrario alla direttiva «servizi».

Il Conseil d'Etat ha deciso di interrogare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione della citata direttiva, domandando se gli Stati membri possano vietare, in via generale, a coloro che esercitano una professione regolamentata – come quella di dottore commercialista/esperto contabile – di compiere atti di «démarchage».

Secondo la Corte, emerge anzitutto che, adottando la direttiva in parola, il legislatore dell'Unione ha cercato, da un lato, di porre fine ai divieti assoluti, per coloro che esercitano una professione regolamentata, di ricorrere alle comunicazioni commerciali, **in qualunque forma effettuate**. Dall'altro, esso ha inteso eliminare i divieti di ricorso a una o più forme di comunicazione commerciale, quali, in particolare, la pubblicità, il marketing diretto o le sponsorizzazioni. Devono parimenti considerarsi quali divieti assoluti, preclusi dalla direttiva, le regole professionali che proibiscono di fornire, nell'ambito di uno o più mezzi di comunicazione, informazioni sul prestatore o sulla sua attività.

---

<sup>1</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36). Gli Stati membri dovevano recepire tale direttiva entro il 28 dicembre 2009.

<sup>2</sup> Una professione regolamentata è «un'attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (...)».

Tuttavia, gli Stati membri rimangono liberi di prevedere divieti relativi **al contenuto o alle modalità delle comunicazioni commerciali per quanto riguarda le professioni regolamentate**, purché le regole previste siano giustificate e proporzionate al fine di assicurare l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione, nonché il segreto professionale.

La Corte analizza, poi, la portata della nozione di «démarchage» al fine di determinare se esso costituisca una «comunicazione commerciale» che uno Stato membro non può vietare, in via generale ed assoluta, in forza della direttiva.

Poiché il diritto dell'Unione non contiene una definizione legale della nozione di «démarchage», la Corte lo interpreta come una forma di comunicazione di informazioni destinata alla ricerca di nuovi clienti, che implica un contatto personalizzato tra il prestatore e il potenziale cliente, al fine di presentare a quest'ultimo un'offerta di servizi. Per tale motivo, esso può essere qualificato come marketing diretto. Il «démarchage» integra quindi una comunicazione commerciale ai sensi della direttiva.

Pertanto, **la Corte risponde che il divieto per i dottori commercialisti/esperti contabili di effettuare qualsiasi atto di «démarchage», ossia di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi, può essere considerato un divieto assoluto in materia di comunicazioni commerciali, precluso dalla direttiva.**

Infatti, il divieto, sancito in senso ampio dalla normativa francese, proibisce qualsiasi attività di promozione diretta e ad personam dei propri servizi, a prescindere dalla sua forma, dal suo contenuto o dai mezzi impiegati. Conseguentemente, tale divieto proibisce tutti i mezzi di comunicazione che consentono la sua attuazione.

Ne consegue che **un divieto di tal genere deve essere considerato un divieto assoluto in materia di comunicazioni commerciali che configura, quindi, una restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri.** Infatti, tale divieto può ledere maggiormente i professionisti provenienti dagli altri Stati membri, privandoli di un mezzo efficace di penetrazione del mercato francese.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis 📞 (+352) 4303 2582*